ULTERIORI DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE ZONE ALLUVIONATE NEL NOVEMBRE 1994

Art. 1-sexies

Interventi per il deflusso delle acque

L'autorita' di bacino del Po, d'intesa con il presidente del Magistrato per il Po e con i presidenti delle giunte delle regioni interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di interventi urgenti sui ponti nei tratti urbani o in loro prossimita' per consentire il regolare deflusso delle acque. Al relativo onere, valutato in lire 150 miliardi, si fa fronte con le disponibilita' e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza. Il Ministro dei lavori pubblici provvede alla ripartizione dei fondi fra le amministrazioni competenti.

Versione in vigore dal 29 ottobre 1995, non più in vigore dal 28 febbraio 1996 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-disposizioni-a-favore-delle-zone-alluvionate-nel-novembre/art-1-sexies-interventi-per-il-deflusso-delle-acque/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it